



Freie Universität Bozen  
Libera Università di Bolzano  
Università Lìedia de Bulsan

**REGOLAMENTO per gli ASSEGNI di RICERCA  
di cui all'ART. 22 della LEGGE n. 240/2010**

Approvato con delibera del Consiglio dell'Università del 126 del 27.05.2011  
Modificato con delibera del Consiglio dell'Università n. 160 del 24.11.2017

## **SOMMARIO**

### **CAPO I – Norme Generali**

- Articolo 1 (Definizione)
- Articolo 2 (Durata e rinnovi)
- Articolo 3 (Sospensione della ricerca)
- Articolo 4 (Soggiorni all'estero)
- Articolo 5 (Diritti e doveri dei titolari degli assegni)
- Articolo 6 (Frequenza corsi di dottorato di ricerca)
- Articolo 7 (Divieto di cumulo)
- Articolo 8 (Incompatibilità e compatibilità)
- Articolo 9 (Responsabile delle attività di ricerca del titolare dell'assegno e compiti a lui affidati)
- Articolo 10 (Richieste di conferimento di assegni)

### **CAPO II – Selezioni pubbliche**

- Articolo 11 (Procedure per la selezione dei candidati)
- Articolo 12 (Unico bando per ciascun' area scientifica)
- Articolo 13 (Bandi relativi a specifici programmi di ricerca)
- Articolo 14 (Pubblicità del bando)
- Articolo 15 (Presentazione delle domande)
- Articolo 16 (Selezione dei candidati)
- Articolo 17 (Commissione giudicatrice)
- Articolo 18 (Pubblicità e trasparenza del procedimento di selezione)

### **CAPO III – Contratto di collaborazione**

- Articolo 19 (Formalizzazione del rapporto)
- Articolo 20 (Modalità di controllo e valutazione dell'attività svolta dai titolari di assegno)
- Articolo 21 (Trattamento economico)
- Articolo 22 (Decadenza e recesso)
- Articolo 23 (Validità della graduatoria)
- Articolo 24 (Regime fiscale e previdenziale, copertura assicurativa)

## **CAPO I – NORME GENERALI**

### **Art. 1 Definizione**

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca attribuiti dalla Libera Università di Bolzano, d'ora in poi denominata "Università", con la finalità di favorire la formazione e lo sviluppo di specifiche professionalità ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

### **Art. 2 Durata e rinnovi**

1. Gli assegni di ricerca possono avere durata compresa tra 1 e 3 anni e possono essere rinnovati con lo stesso soggetto secondo quanto dispone l'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente Regolamento, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a 4 anni, compresi contratti diversi stipulati con Università/Enti diversi, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

3. Il contratto può essere rinnovato nel limite massimo di cui al precedente comma 2.

4. Il rinnovo del contratto è subordinato a una positiva valutazione dell'attività svolta e dei risultati di ricerca conseguiti da parte della struttura presso la quale svolge la collaborazione, su relazione del responsabile dell'attività scientifica del titolare dell'assegno oltre che alla effettiva disponibilità dei fondi di bilancio.

5. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente Regolamento e dei contratti di cui all'art. 24 della legge n. 240/2010 (Ricercatori a tempo determinato), intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'art. 22, comma 1 della legge n. 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi.

6. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

### **Art. 3 Sospensione della ricerca**

1. La corresponsione dell'assegno è sospesa nei periodi di assenza dovuti a gravidanza, malattia documentata, servizio militare. In tali casi, la durata del rapporto si protrae per il residuo periodo ai fini della realizzazione del progetto di ricerca, riprendendo a decorrere dalla data di cessazione della causa di sospensione.

### **Art. 4 Soggiorni all'estero**

1. La formazione del titolare dell'assegno può prevedere un congruo periodo di approfondimento all'estero. In tal caso, occorre che la struttura ospitante sia autorizzata al rilascio di certificati attestanti il periodo trascorso dal titolare dell'assegno presso le istituzioni di ricerca straniere.

2. Nel caso di cui al comma precedente occorre che l'attività di ricerca da svolgere presso la struttura ospitante sia coerente al programma e agli obiettivi della ricerca e che sia stata preventivamente espressamente autorizzata dalla struttura d'afferenza.

### **Art. 5 Diritti e doveri dei titolari degli assegni**

1. I titolari degli assegni sono utilizzati nelle attività di ricerca previste dai programmi di ricerca adottati dalla struttura alla quale essi afferiscono. Essi possono collaborare con gli studenti nelle ricerche attinenti alla redazione delle tesi di laurea, partecipare alle commissioni d'esame di profitto e svolgere compiti didattici formali e informali.

2. Il titolare dell'assegno può partecipare a gruppi e a progetti di ricerca dell'Università/delle strutture. L'espletamento di tali attività di ricerca non dà diritto al pagamento di un corrispettivo *ad hoc*.

3. Al titolare dell'assegno può essere affidata una limitata attività di didattica frontale (lezioni, esercitazioni, laboratori) fino a un massimo complessivo di 60 ore per anno accademico, purché tale attività non interferisca con il proficuo svolgimento delle attività di ricerca. Le ore di didattica frontale sono retribuite *ad hoc*.

L'attività di didattica frontale è preventivamente deliberata dalla struttura, previo consenso del titolare dell'assegno e previa autorizzazione del responsabile del progetto di ricerca.

4. I titolari degli assegni si possono avvalere, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle attrezzature della struttura d'afferenza e usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo i regolamenti vigenti.

5. L'attività di ricerca sarà svolta all'interno della Facoltà di riferimento, nonché all'esterno di essa, ove espressamente autorizzata dal responsabile dell'attività scientifica del titolare dell'assegno. Qualora l'assegnista autorizzato a svolgere attività all'esterno debba recarsi in missione per l'esercizio della ricerca di cui è addetto, gli saranno rimborsate le spese con i criteri e le modalità previste dal "Regolamento per i viaggi di servizio del personale docente e ricercatore di ruolo".

#### **Art. 6 Frequenza corsi di dottorato di ricerca**

1. Il titolare dell'assegno può frequentare corsi di dottorato di ricerca senza diritto alla borsa di studio anche in soprannumero, fermo restando il superamento delle prove d'ammissione.

2. Il Consiglio dell'Università, prima dell'inizio di ogni anno accademico, sentite le strutture, fissa per ciascun corso di dottorato il numero massimo dei titolari degli assegni ammessi a frequentare in soprannumero i corsi di dottorato.

#### **Art. 7 Divieto di cumulo**

1. Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, a eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari degli assegni, nonché con altri assegni di ricerca presso qualsiasi ente.

#### **Art. 8 Incompatibilità e compatibilità**

1. Non possono essere titolari di assegno di ricerca:

- a) il personale di ruolo di università, istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché di istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del DPR n. 382/1980;
- b) il personale in servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui alla lettera a), salva la possibilità di fruire dell'assegno di ricerca previo collocamento in aspettativa senza assegni presso la propria amministrazione, per il periodo di durata dell'assegno;
- c) coloro che abbiano relazione di coniugio o un grado di parentela o d'affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura che conferisce l'assegno ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio dell'Università;
- d) coloro che partecipano a corsi di laurea (laurea triennale e laurea ai sensi dell'ordinamento previgente), laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero.

2. L'assegno di ricerca di cui al presente Regolamento è, inoltre, incompatibile con ulteriori contratti nell'ambito della didattica con qualsiasi ateneo e istituto in Italia o all'estero, con esclusione di quanto previsto all'art. 5, c. 3 del presente Regolamento, nonché con ulteriori contratti nell'ambito della ricerca conferiti dall'Università.

3. Il conferimento dell'assegno di ricerca è compatibile con un contratto di collaborazione o di prestazione d'opera intellettuale nell'ambito della ricerca conferito da altri atenei e istituti in Italia o all'estero, previo assenso del responsabile del progetto di ricerca.

4. Il titolare dell'assegno è tenuto a presentare, all'atto della sottoscrizione del contratto, apposita dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante gli eventuali assegni fruiti ai sensi della legge n. 240/2010 e l'assenza di situazioni d'incompatibilità.

#### **Art. 9**

##### **Responsabile delle attività di ricerca del titolare dell'assegno e compiti a lui affidati**

1. La struttura d'afferenza del titolare dell'assegno individua un professore o ricercatore di ruolo ovvero un ricercatore a tempo determinato, a condizione che la durata del contratto di quest'ultimo sia superiore alla durata dell'assegno di ricerca, quale responsabile scientifico delle attività di ricerca sotto la cui guida e direzione devono essere svolte, in condizione d'autonomia, le attività di ricerca affidate al titolare dell'assegno.

2. Il responsabile del progetto di ricerca è tenuto a raccogliere e valutare la relazione sintetica e quella finale di cui all'art. 20 del presente Regolamento, nonché a segnalare tempestivamente al Responsabile della struttura e all'Ufficio del personale docente e ricercatore le eventuali inadempienze del titolare dell'assegno, anche ai fini della sospensione dell'erogazione dell'assegno, salvo che tali inadempienze, per la loro gravità, non costituiscano motivo di risoluzione di diritto del contratto.

3. La struttura d'afferenza del titolare dell'assegno, all'atto del conferimento dell'assegno e periodicamente, determina, su proposta del responsabile scientifico, in coerenza con le indicazioni contenute nel bando e sentito l'interessato, i programmi di ricerca nei quali deve essere inserito e i relativi compiti, nonché le modalità d'esercizio delle funzioni scientifiche assegnate.

#### **Art. 10**

##### **Richieste di conferimento di assegni**

1. Le strutture valutano le richieste di conferimento di assegni sulla base di uno o più progetti di ricerca.

### **CAPO II – SELEZIONI PUBBLICHE**

#### **Art. 11**

##### **Procedure per la selezione dei candidati**

1. Il conferimento degli assegni avviene mediante apposita procedura di selezione pubblica a cui possono partecipare studiosi in possesso di un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.

2. Il dottorato di ricerca, o titolo accademico straniero equivalente, ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione d'area medica, corredato da un'adeguata produzione scientifica, costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni, salvo nel caso in cui nel bando essi siano indicati come titoli obbligatori per l'ammissione alla selezione.

3. I bandi contengono informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante.

4. Nei bandi può essere riservata una quota di assegni di ricerca a studiosi italiani o stranieri che abbiano conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all'estero ovvero a studiosi stranieri che abbiano conseguito il dottorato di ricerca in Italia.

5. I titoli di studio conseguiti all'estero saranno valutati dalla Commissione giudicatrice, che li potrà riconoscere equivalenti ai fini dell'ammissione, ai sensi della normativa vigente.

6. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di selezione.

7. Le strutture interessate possono adottare una delle procedure di cui agli artt. 12 e 13.

## **Art. 12**

### **Unico bando per ciascun'area scientifica**

1. Le strutture interessate possono provvedere alla pubblicazione di un unico bando per ciascun'area scientifica d'interesse dell'Università, seguito dalla presentazione, da parte dei candidati, di progetti di ricerca, corredati dei titoli e delle pubblicazioni.

Il bando deve prevedere:

- l'area scientifica d'interesse della ricerca, nel cui ambito i candidati devono presentare il proprio progetto di ricerca;
- la specificazione del profilo scientifico e professionale necessario allo svolgimento dell'attività di ricerca;
- i requisiti curriculari minimi che il titolare dell'assegno deve possedere onde svolgere l'attività di collaborazione;
- se il dottorato di ricerca, o titolo accademico straniero equivalente, ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione d'area medica, corredato di un'adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione al bando; in assenza di tale disposizione, i suddetti titoli costituiscono comunque titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni;
- la durata del contratto e l'eventuale previsione di un rinnovo, entro il limite indicato all'art. 2 del presente Regolamento;
- la tipologia della selezione;
- la lingua o le lingue in cui si tengono gli eventuali colloqui;
- il punteggio da attribuire alla valutazione, rispettivamente, dei titoli, delle pubblicazioni ed eventualmente degli esami;
- dettagliate informazioni sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante;
- la sede di lavoro del titolare dell'assegno.

2. La valutazione è effettuata da un'unica Commissione, che può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Università, di esperti revisori d'elevata qualificazione, italiani o stranieri, esterni all'Università.

La Commissione formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree interessate.

## **Art. 13**

### **Bandi relativi a specifici programmi di ricerca**

1. Le strutture interessate possono provvedere alla pubblicazione, dietro richiesta del proponente, di bandi relativi a specifici programmi di ricerca, dotati di propri finanziamenti.

I bandi devono prevedere:

- il numero degli assegni di ricerca che s'intende conferire;
- il settore concorsuale e/o scientifico-disciplinare;
- il titolo del progetto di ricerca;
- un'analitica descrizione dell'attività di ricerca, che dovrà essere svolta dal titolare dell'assegno;
- la specificazione del profilo scientifico e professionale necessario allo svolgimento dell'attività di ricerca;
- i requisiti curriculari minimi che il titolare dell'assegno deve possedere onde svolgere l'attività di collaborazione;
- se il dottorato di ricerca, o titolo accademico straniero equivalente, ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione d'area medica, corredato di un'adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione al bando; in assenza di tale disposizione, i suddetti titoli costituiscono comunque titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni;
- la durata del contratto e l'eventuale previsione di un rinnovo, entro il limite indicato all'art. 2 del presente Regolamento;
- la tipologia della selezione;
- la lingua o le lingue in cui si tengono gli eventuali colloqui;
- il punteggio da attribuire alla valutazione, rispettivamente, dei titoli, delle pubblicazioni ed eventualmente degli esami;

- la tornata nella quale deve essere bandita la posizione;
- dettagliate informazioni sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante;
- la sede di lavoro del titolare dell'assegno.

#### **Art. 14** **Pubblicità del bando**

1. Il bando è reso pubblico anche per via telematica sul sito dell'Università, del Ministero e dell'Unione Europea.
2. Le strutture, tenuto conto dell'importanza dell'attività di ricerca, possono avvalersi anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei a dare pubblicità al bando.

#### **Art. 15** **Presentazione delle domande**

1. Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera, devono essere inviate alla sede della struttura con le modalità e nei termini previsti dal bando di selezione.

#### **Art. 16** **Selezione dei candidati**

1. La valutazione comparativa è per titoli o per titoli ed esame/i.
2. L'eventuale colloquio può essere effettuato anche tramite videoconferenza.
3. I criteri di valutazione possono essere:
  - a) definiti direttamente dalla struttura in sede d'indizione del bando. In tale caso, se la valutazione è solo per titoli la Commissione giudicatrice può concludere i lavori in una sola seduta. Se la valutazione è per titoli ed esami devono tenersi almeno due riunioni.
  - b) possono essere definiti dalla Commissione giudicatrice in occasione della prima riunione. In tale caso, a prescindere dalla tipologia della valutazione, i criteri sono resi pubblici per almeno 7 giorni prima del prosecuzione dei lavori della Commissione giudicatrice.
4. In sede di valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e degli eventuali esami il punteggio massimo attribuibile è pari a 100. Il punteggio è definito:
  - nel caso sub a) dalla struttura, in sede d'indizione del bando
  - nel caso sub b) dalla Commissione giudicatrice, qualora il medesimo non sia stato definito nel bando.
5. Dopo la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, se previsto dal bando, i candidati ammessi sostengono uno o più esami.
6. Il bando può prevedere un punteggio minimo, risultante dalla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, il cui raggiungimento è necessario per l'ammissione agli esami, nonché un punteggio minimo complessivo affinché il candidato sia dichiarato idoneo.
7. Nel caso in cui siano previsti uno o più esami, le date sono rese note agli interessati non meno di 10 giorni prima lo svolgimento degli stessi, con l'indicazione dell'ora e del luogo di svolgimento degli esami medesimi.
8. Il bando può prevedere che gli esami si tengano in una o più delle seguenti lingue d'insegnamento: italiana, tedesca, inglese o ladina.

#### **Art. 17** **Commissione giudicatrice**

1. La selezione è effettuata da una Commissione giudicatrice, composta da tre membri appartenenti ai ruoli di università in Italia o all'estero.

I componenti la Commissione giudicatrice devono essere attivi nell'area di ricerca d'interesse oppure afferire all'area disciplinare cui si riferisce il progetto di ricerca o l'attività di ricerca.

2. I componenti la Commissione giudicatrice sono designati dalla struttura che ha chiesto l'attivazione della procedura di valutazione comparativa.

3. La Commissione giudicatrice è nominata con apposito provvedimento, reso pubblico anche per via telematica sul sito dell'Università.

4. Nelle procedure di valutazione comparativa per soli titoli la Commissione giudicatrice si può avvalere per lo svolgimento di tutte le riunioni degli strumenti telematici di lavoro collegiale, a condizione che tutta la documentazione presentata ai fini concorsuali sia stata trasmessa da tutti i candidati in forma digitale.

5. Al termine dei propri lavori, la Commissione giudicatrice, in base ai punteggi assegnati ai titoli, alle pubblicazioni e agli eventuali esami, formula una graduatoria, indicando, in relazione al numero di assegni da conferire, i candidati ai quali sono da conferiti gli assegni.

#### **Art. 18**

##### **Publicità e trasparenza del procedimento di selezione**

1. La commissione giudicatrice dà comunicazione del verbale contenente la graduatoria finale al responsabile del procedimento per i successivi provvedimenti.

2. Nel caso in cui siano riscontrati vizi di forma, gli atti concorsuali sono rinviati con apposito provvedimento alla Commissione giudicatrice per la regolarizzazione entro il termine indicato nel provvedimento.

3. Gli esiti della valutazione sono resi pubblici anche per via telematica sul sito dell'Università.

### **CAPO III – CONTRATTO DI COLLABORAZIONE**

#### **Art. 19**

##### **Formalizzazione del rapporto**

1. L'Università stipula con i candidati dichiarati idonei apposito contratto, con il quale sono regolati i termini e le modalità di svolgimento dell'attività di collaborazione e d'erogazione dell'assegno.

2. Il contratto può essere rinnovato entro il termine massimo di 3 mesi successivi alla scadenza dello stesso.

3. Gli assegni non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

4. I compiti del titolare dell'assegno sono svolti sotto la direzione del responsabile del progetto di ricerca.

#### **Art. 20**

##### **Modalità di controllo, valutazione dell'attività svolta dai titolari di assegno e motivi di risoluzione del contratto**

1. Il titolare dell'assegno di ricerca si obbliga a redigere annualmente una relazione sintetica sull'attività di ricerca svolta e sui risultati conseguiti a quella data, che, corredata della valutazione del responsabile del progetto di ricerca, è sottoposta alla presidenza della struttura d'afferenza.

2. Il titolare dell'assegno si obbliga altresì a presentare una dettagliata relazione finale, illustrante l'attività svolta e i risultati conseguiti, che, corredata della valutazione del responsabile del progetto, è sottoposta non oltre i 45 giorni precedenti la scadenza del contratto alla presidenza della struttura d'afferenza.

3. La mancata presentazione delle relazioni entro i termini previsti comporta la sospensione del pagamento delle rate successive.

4. Nel caso in cui il titolare dell'assegno, dopo aver iniziato l'attività di ricerca non la prosegua senza giustificato motivo, regolarmente e ininterrottamente, per l'intera durata dell'assegno, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, è avviata la procedura per la risoluzione del contratto.



5. Il contratto si risolve nei casi di cui al successivo comma 6 ed è formalizzato con delibera della struttura di riferimento.

6. Il contratto si risolve nei seguenti casi:

- gravi e documentate inadempienze del titolare dell'assegno, segnalate dal responsabile del progetto di ricerca o dal responsabile della struttura d' afferenza;
- ingiustificato mancato inizio o ritardo dell'attività;
- ingiustificata sospensione dell'attività di ricerca per un periodo che rechi pregiudizio al programma di ricerca;
- grave violazione del regime d'incompatibilità previsto dal presente Regolamento.

#### **Art. 21**

##### **Il trattamento economico**

1. L'importo dell'assegno è determinato dal Consiglio dell'Università, nel rispetto dei limiti minimi stabiliti con decreto ministeriale.

2. L'assegno è erogato al beneficiario in rate mensili posticipate. L'importo lordo mensile è determinato dividendo l'importo lordo annuo dell'assegno per il numero dei mesi di durata dell'assegno più uno.

#### **Art. 22**

##### **Decadenza e recesso**

1. Decadono dal diritto all'assegno coloro che non iniziano l'attività entro i termini indicati.

2. Sono giustificati e ammessi soltanto i ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati.

3. Il titolare dell'assegno ha facoltà di recedere dal contratto dando un preavviso scritto di 30 (trenta) giorni. In presenza del consenso scritto del responsabile del progetto di ricerca, il termine di preavviso può non essere rispettato.

4. Eventuali differimenti della data d'inizio del periodo di godimento dell'assegno sono consentiti ai vincitori che dimostreranno di dover soddisfare obblighi militari, o di trovarsi nelle condizioni previste per le lavoratrici madri (D. Lgs. n. 151/2001).

#### **Art. 23**

##### **Validità della graduatoria**

1. La graduatoria ha durata fino a 14 mesi antecedenti la conclusione del progetto di ricerca.

2. Nel caso di recesso dal contratto, l'assegno è conferito al candidato risultato idoneo secondo l'ordine della rispettiva graduatoria.

#### **Art. 24**

##### **Regime fiscale e previdenziale, copertura assicurativa**

1. L'Università provvede alla copertura assicurativa per quanto riguarda i rischi da infortuni e responsabilità civile, applicando altresì il regime fiscale e previdenziale previsto dall'art. 22, comma 6, della legge n. 240/2010.